

Rassegna Stampa

di Venerdì 30 maggio 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|--|----------------|-------------|--|-------------|
| Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri | | | | |
| 26 | Italia Oggi | 30/05/2025 | <i>Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Sogesid</i> | 3 |
| Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici | | | | |
| 38 | Italia Oggi | 30/05/2025 | <i>Legittimo estendere l'obbligo di gara</i> | 4 |
| 38 | Il Sole 24 Ore | 30/05/2025 | <i>CODICE DEI CONTRATTI, IL RISCHIO DI TRASFORMARSI IN UN CANTIERE INCOMPIUTO (C.Contessa)</i> | 5 |
| Rubrica Altre professioni | | | | |
| 32 | Italia Oggi | 30/05/2025 | <i>Equo compenso per tutti. Gratis (S.D'alessio)</i> | 6 |
| Rubrica Pubblica Amministrazione | | | | |
| 39 | Italia Oggi | 30/05/2025 | <i>Salva casa, piu' tempo per i moduli</i> | 7 |
| 35 | Italia Oggi | 30/05/2025 | <i>Incarichi, giunta fuorigioco (L.Oliveri)</i> | 8 |



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Sogesid, la Società di ingegneria delle Amministrazioni centrali dello Stato, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a promuovere una collaborazione strutturata e sinergica su tematiche di grande attualità e rilevanza strategica.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Legittimo estendere l'obbligo di gara

L'estensione dell'obbligo di gara secondo il codice appalti non viola il divieto di gold plating anche se applicata ad una società pubblica, operante nei settori speciali. Lo afferma il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza del 15/5/2025 n. 416. Era accaduto che una società costituita da Invitalia aveva posto in essere un confronto competitivo, senza seguire le regole della procedura ordinaria di gara pubblica, avendo ritenuto che il contratto da affidare fosse estraneo alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Nel caso specifico si era chiesta un'offerta per un contratto "chiavi in mano" Epc (Engineering, Procurement and Construction) per la realizzazione di impianto di "preridotto" in campo siderurgico a due imprese, ma una di esse aveva impugnato l'aggiudicazione. Da qui la questione se si dovesse applicare il codice dei contratti pubblici. Per i giudici però una previsione legislativa (art. 1, comma 1-quater, del dl n. 142/2019) che individua una società pubblica quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione e gestione di uno specifico impianto strategico pubblico stabilendo espressamente che tali interventi siano aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, non si pone in violazione del divieto di gold plating (eccezione posta dalla difesa della società). Per i giudici il divieto, "da intendersi in senso relativo, consente un maggior rigore nel recepimento delle direttive europee se tale rigore non ostacola la concorrenza o è giustificato dalla salvaguardia di interessi e valori costituzionali". L'imposizione della gara pubblica per un intervento strategico finanziato con risorse pubbliche è qualificabile come sicuramente pro-concorrenziale e, "lungi dall'introdurre livelli di regolazione superiori ai minimi richiesti dalle direttive o oneri non necessari, garantisce che l'affidamento avvenga tramite gara pubblica, risultando pertanto una disposizione legittima. Il divieto di gold plating, inoltre, non è un principio di diritto comunitario ma un parametro interposto volto a ridurre gli "oneri non necessari", non ad abbassare le garanzie per valori costituzionali".

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Osservatorio Impresa e Appalti

CODICE DEI CONTRATTI, IL RISCHIO DI TRASFORMARSI IN UN CANTIERE INCOMPIUTO

di **Claudio Contessa**

Nel presentare al Parlamento, lo scorso 20 maggio, la relazione annuale sull'attività svolta da Anac nel corso del 2025, il presidente Giuseppe Busia ha tratteggiato in modo realistico lo stato di salute (fra gli altri) del sistema nazionale in materia di appalti pubblici.

Nonostante alcuni richiami al legislatore e la preoccupazione espressa per la contrazione del volume complessivo degli appalti, soprattutto di lavori (-38,9% nel 2024 rispetto al 2023), principalmente a causa dell'imminente scadenza del Pnrr, Busia non ha mancato di evidenziare alcuni aspetti positivi che hanno caratterizzato la recente evoluzione del settore.

Sono stati evidenziati, fra gli altri, la ricettività dimostrata dalle amministrazioni pubbliche rispetto al ricorso alle tecniche digitali, l'obbligatorietà del ricorso alla modellistica digitale (in particolare: Bim) per gli appalti sopra i 2 milioni, i passi in avanti compiuti dal legislatore al fine di contrastare il fenomeno delle finte fidjussioni e l'indubbia centralità riconosciuta alla figura dei Collegi consultivi tecnici.

Per quanto riguarda, poi, gli interventi di cui al decreto correttivo dello scorso dicembre (209/2024), è stato apprezzato il proficuo dialogo interistituzionale che ne ha accompagnato la genesi e sono stati accolti con favore alcuni dei suoi interventi, anche in chiave di qualità complessiva della legislazione e di superamento di alcuni «disallineamenti e lacune» che caratterizzavano il Codice del 2023 nella sua iniziale stesura.

Queste conclusioni sono in larga parte condivisibili ma proprio il richiamo alle novità di cui al decreto correttivo del dicembre 2024 richiamano

all'attenzione degli interpreti un tema ben conosciuto (e, allo stesso tempo, sempre attuale) che è quello dei rischi connessi alle continue ed incessanti modifiche al «Codice» dei contratti.

È stato in più occasioni (e da molti osservatori) sottolineato il rischio che l'irresistibile tentazione del *decision maker* pubblico di apportare continue modifiche e integrazioni al testo del «Codice» possa sortire nell'immediato la sensazione di aver risolto problematiche di volta in volta percepite come indifferibili ma finisca nel medio periodo per produrre un effetto normativo incerto e intrinsecamente incoerente, in tal modo tradendo le (pur ottime) intenzioni di partenza.

La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 21 maggio, del decreto Infrastrutture (73/2025) sembra purtroppo offrire una conferma di tale preoccupazione.

Il decreto legge in questione introduce (in particolare, agli articoli 2 e 9) interventi di modifica al Codice del 2023 di indubbio rilievo e interesse, mirando a obiettivi senz'altro condivisibili (come quelli relativi agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici o a una più precisa distinzione fra gli appalti di somma urgenza e quelli di protezione civile – che non sempre coincidono nell'oggetto).

Certamente rilevanti (e destinati a risolvere problematiche concrete e attuali) sono poi gli ulteriori interventi introdotti dal recente decreto in materia di qualificazione del subappaltatore e di revisione dei prezzi contrattuali.

Ma, al di là della condivisibilità dei singoli interventi e delle finalità che vi sono sottese, il recente intervento pone un evidente tema relativo al meto-

do degli interventi normativi in questo cruciale settore dell'economia pubblica. E infatti (dopo un periodo di sostanziale tregua normativa che aveva seguito per quasi due anni l'entrata in vigore del Codice del 2023), emerge ora con evidenza il possibile ritorno a una tecnica normativa – che si sperava appartenere al passato – fatta di interventi sporadici, affidati alla decretazione d'urgenza e potenzialmente idonei a privare il Codice della coerenza sistematica che – secondo quanto dai più riconosciuti – ne caratterizza uno dei veri punti di forza.

A questo si aggiunge la consapevolezza che a breve (probabilmente, già nel corso del 2026) la Commissione europea presenterà una propria proposta di revisione del quadro normativo in tema di appalti, al quale dovrà necessariamente seguire una disciplina nazionale di adattamento.

È evidentemente impensabile che una materia così rilevante e complessa possa essere tenuta in assoluto indenne da fibrillazioni normative, ma è anche evidente che la qualità complessiva della regolazione in un settore che 'pesa' circa il 15% del Pil nazionale rappresenti di per sé un asset strategico per il Paese.

Di qui l'auspicio che il *decision maker* pubblico profonda ogni sforzo possibile e ragionevole per impedire che il Codice dei contratti rischi di divenire esso stesso una sorta di cantiere incompiuto.

A cura di *Mariana Giordano*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fine tregua normativa. Sul Codice degli appalti tornano gli interventi sporadici.



FESTIVAL DEL LAVORO/Il presidente Cno Rosario De Luca sul futuro della professione

Equo compenso per tutti. Gratis

Allargare la platea non avrebbe alcun costo per lo stato

Pagina a cura

di SIMONA D'ALESSIO

La platea della clientela tenuta a rispettare la legge sull'equo compenso per le prestazioni fornite dai lavoratori autonomi iscritti a Ordini e Collegi e raggruppati in associazioni (49/2023) va «necessariamente e quanto prima allargata», rispetto a quanto stabilisce la normativa in vigore da oltre due anni, anche perché «ciò non ha alcun costo per la finanza pubblica». Ed è opportuno che il tavolo di Palazzo Chigi, riunitosi nel luglio del 2024 sotto la «regia» del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, prosegua la sua attività, impegnandosi per «dare un ammodernamento ai principi che regolano le nostre professioni, traghettando nel futuro, tenendo conto dell'avvento dell'intelligenza artificiale, il sistema ordinistico in maniera uniforme». Parola del presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro **Rosario De Luca** che, conversando con *ItaliaOggi*, nella prima giornata del Festival che la sua categoria ha promosso quest'anno ai Magazzini del cotone, a Genova, lancia nuovamente al Legislatore la sollecitazione a procedere nel più breve tempo possibile a «fortificare» la disciplina, inserendo «tasselli» fondamentali per il suo buon funzionamento.

L'allargamento del bacino di quanti sono soggetti ai dettami della legge 49

(di iniziativa del centrodestra, ma approvata all'unanimità in tre passaggi parlamentari, ndr) era nelle premesse poste alla base del varo, due anni fa, però, non si è realizzato (i «paletti» normativi valgono per i servizi svolti per conto di imprese bancarie e assicurative, per le loro società

controllate e mandatarie e, nel complesso, per le realtà produttive della nostra Penisola con un organico di almeno 50 dipendenti, oppure che abbiano conseguito un fatturato superiore ai 10 milioni di euro nell'anno antecedente a quello in cui si sono avvalsi dell'opera offerta del professionista; al tempo stesso, «prioritario» è procedere all'aggiorna-

mento dei decreti concernenti i parametri ministeriali per la determinazione degli emolumenti, in caso di contenzioso che, come illustrato sul numero di *ItaliaOggi* Sette uscito il 26 maggio, per la quasi totalità delle categorie – tranne che per gli avvocati – risalgono a oltre un decennio or sono.


Nel complesso, osserva De Luca, andrebbe quanto prima ripreso il filo tessuto nel corso del tavolo della presidenza del Consiglio dei ministri del 31 luglio dell'annualità passata, durante il quale il ministro del Lavoro Marina Calderone aveva affermato che era giunta l'ora della revisione, dopo 12 anni, del regolamento sugli ordinamenti professionali (il DpR 137 del 2012), mediante una manutenzione dei suoi «istituti principali». Occorre «muoversi in maniera cora-

le, più che per gli interessi delle singole categorie, è così

che si ottengono risultati» a beneficio dell'agglomerato degli Ordini, incalza.

Nel frattempo, incede a passo sostenuto la «femminilizzazione» dei consulenti del lavoro: i dati dell'Enpacl, l'Ente previdenziale della categoria aggiornati a ieri, vedono gli iscritti a quota 24.930, di cui 13.116 uomini e 11.814 donne. Sulla componente «rosa», però, grava un «gap» reddituale del 31%, sottolinea il direttore generale della Cassa Fabio Faretra, giacché la media reddituale femminile è di 44.300 euro, quella dei colleghi di 64.600. E il divario permane pure all'atto di percepire l'assegno pensionistico (-15% per le professioniste). In generale, comunque, afferma il presidente dell'Enpacl Sergio Giorgini, «è nostro interesse strategico mantenere alto il Pil degli associati», pari a 2,7 miliardi.

© Riproduzione riservata



Rosario De Luca



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



PER I MINI-ENTI *Salva casa, più tempo per i moduli*

La nuova modulistica edilizia standardizzata e semplificata, attuativa del decreto legge Salva Casa (dl n.69/2024) deve tenere conto delle esigenze dei piccoli comuni. Lo ha chiesto l'Anpci durante l'incontro informativo organizzato dagli assessori regionali del Piemonte, Luca Vignale e Marco Gallo, per spiegare le novità dei modelli approvati in Conferenza Unificata lo scorso 27 marzo (si veda ItaliaOggi del 28 marzo 2025). L'Anpci ha apprezzato la modulistica che la regione sta predisponendo ma ha evidenziato alcune criticità che andrebbero affrontate e risolte prima dell'adozione definitiva della nuova modulistica. In primis i tempi di adeguamento per i comuni. Secondo l'Anpci, l'attuazione immediata delle nuove modulistiche potrebbe risultare complessa per alcuni enti locali, e in particolare per quelli di minore dimensione demografica e con minori risorse tecniche o organizzative. Ragion per cui sarebbe auspicabile prevedere un periodo transitorio.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Corte conti Piemonte torna sui contratti di lavoro autonomo e sulla separazione dei poteri

Incarichi, giunta fuorigioco

Non è competente sugli affidamenti. Spettano ai dirigenti

DI LUIGI OLIVERI

Non è competenza della giunta affidare gli incarichi di lavoro autonomo. Lo chiarisce la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, 14 maggio 2025, n. 73, tornando su una questione ormai davvero annessa, ma ancora lontana dall'essere definitivamente risolta.

Negli enti locali è da sempre vivo il problema della corretta applicazione del principio di separazione delle competenze tra organi di governo, da un lato, e dirigenti o, in assenza di questi, responsabili di servizio, dall'altro. Gli organi di governo sono chiamati ad adottare esclusivamente i provvedimenti di programmazione politico-amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Gli organi amministrativi, invece, sono competenti all'adozione dei provvedimenti di diretta gestione.

La separazione di competenze, specificata in modo molto chiaro già dagli articoli 4 e 5 del dlgs 165/2001, è ancor più puntualmente definita dal dlgs 267/2000.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, il Tuel dispone che "La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della

provincia o degli organi di decentramento". La giunta, quindi, ha una competenza "residuale": interviene laddove il consiglio e il sindaco, da un lato, e la dirigenza, dall'altra, non hanno competenze.

Il successivo articolo 107 completa il quadro disponendo: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".

La sezione Piemonte considera per queste ragioni illegittimo un regolamento di disciplina degli incarichi di lavoro autonomo, col quale si dispone sia la giunta comunale a conferire gli incarichi "con propria deliberazione", specificando, però, che il conferimento debba essere preceduto da "determinazione a contrattare".

I magistrati contabili non possono che rilevare quella che considerano una "anomala commistione" tra giunta e apparato amministrativo. Infatti, il regolamento, così come concepito, crea una chiara confusione tra competenze, per un verso attribuendo alla dirigenza la competenza a decidere di avvalersi della prestazione di un incaricato esterno, per al-

tro verso alla giunta il compito di dare materiale esecuzione alla decisione dirigenziale, con la delibera che materialmente individua l'incaricato.

La Sezione invita il comune a riformulare il regolamento in modo "più aderente alla distinzione tra atti di indirizzo politico ed atti di amministrazione, rispettosa delle funzioni attribuite agli organi comunali dal Tuel". Ma non entra nel dettaglio, ad indicare chi possa fare cosa.

Sul punto, è da evidenziare che la giunta può intervenire solo in termini di programmazione, quindi mediante il Piao o, negli enti non obbligati ad adottarlo, col piano dettagliato degli obiettivi, e loro aggiornamenti. E' in quella sede che si evidenziano le necessità di attivare incarichi esterni di lavoro autonomo.

La materiale attribuzione, poi, è attività chiaramente gestionale, trattandosi di contratti. Spetta, quindi, in via esclusiva all'apparato amministrativo attuare la programmazione, accertando la ricorrenza dei presupposti per affidare gli incarichi, definiti dall'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del dlgs 165/2001 e materialmente attivando le procedure comparative. L'incarico, quindi, non è affidato dalla giunta, ma dal dirigente o responsabile competente. Del resto, il comma 5-bis dell'articolo 7 investe con chiarezza solo i dirigenti delle responsabilità connesse ad incarichi illegittimi.

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329